**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE**

**E DEI TRASPORTI**

# Codice della strada

## Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli.

**1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.**

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

**5. L'uso di terzi comprende:**
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

**7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.**

**8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311**.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 389 a € 1.559.

**10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi**

***Si può correre in autostrada così ?***

**CITAZIONE**

La violazione di cui all'articolo 82 del Codice della Strada ricorre quando viene utilizzato un veicolo per uso o una destinazione diversa da quella riportata sulla carta di circolazione e si concretizza solo ed esclusivamente se la violazione accertata non è già sanzionata da un'altra norma speciale.

**L'attuale Codice della Strada definisce:**

la destinazione del veicolo, come la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche;
l'uso del veicolo, come l'utilizzazione economica dello stesso e viene riferito solo ed esclusivamente sotto due profili:
l'Uso Proprio;
l'Uso di Terzi che comprende:

a) la locazione senza conducente;
b) il servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone
c) il servizio di linea per trasporto di persone
d) il servizio di trasporto di cose per conto di terzi
e) il servizio di linea per trasporto di cose
f) il servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi

**CHIARIMENTI**

1. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con nota prot. n. 597/DC1 del 01 luglio 1998 ha espresso l'opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82 C.d.S., il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo.
2. Tale parere viene esteso anche al trasporto di depliants, opere di letteratura scientifica e piccoli omaggi pubblicitari, effettuati fa informatori medico-scintifici o da rappresentanti di commercio.
3. Ciò consente di riconoscere all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, all'infuori di quelli che costituiscono la prima fila, ai fini del trasporto del sopracitato materiale.
4. Questa operazione, alla luce di quanto indicato dalla Direzione della M.C.T.C., non costituirebbe peraltro modifica a caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto di cui all'articolo 78 del C.d.S..

Rimane comunque evidente che il trasporto delle cose sopraindicate deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente che per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni di cui all'articolo 164 del Codice della Strada;infatti la sistemazione delle cose all'interno dell'abitacolo deve essere tale da non costituirne spostamenti, non limitare la visuale o la piena manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione.

**NOTA:** tutto questo, però, avveniva fino al 1998 quando è stata soppressa la categoria dei veicoli destinati ad uso "PROMISCUO**"; infatti gli autoveicoli della categoria M1** (autoveicoli per il trasporto di persone), per effetto della Direttiva n° 98/14/CE a partire dal 1° ottobre 1998 non potranno più essere classificati "per trasporto promiscuo", in quanto tale categoria non è stata riconosciuta dalla normativa comunitaria (Circ. Ministero dell'Interno n° 300/A/43928/105/27).

**Si precisa però che:**

la Direttiva n° 98/14/CE non ha imposto l'obbligo di aggiornare le omologazioni già rilasciate per cui gli autoveicoli precedentemente classificati per trasporto promiscuo ai sensi dell'articolo 54 comma 1° lettera "C" del Codice della Strada, continueranno a circolare conservando inalterate le proprie caratteristiche riguardo la destinazione;
pertanto alla luce della Direttiva n° 98/14/CE le sigle che individuano le carrozzerie delle autovetture riportate sulla carta di circolazione sono ora le seguenti:
a. AA Berlina
b. AB Due volumi
c. AC Familiare
d. AD Coupè
e. AE Decappottabile
f. AF Ad uso promiscuo (questa sigla non identifica i veicoli classificati dall'articolo 54 comma 1 lettera "C" ad uso promiscuo, ma è solo una traduzione impropria del termine inglese "multi-purpuse vehicle" e del francese "vehicule è usage multiples" ed indica i veicoli monovolumi o multiuso.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999 nel ribadire l'idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria immatricolata per trasporto di persone, sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1° lettera "C" del Codice della Strada.

**Al tempo stesso ha precisato che:**

I veicoli di categoria M1 (autoveicoli per trasporto di persone) possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l'obbligo, **in questa ultima ipotesi, dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori**
Nel di veicoli della categoria internazionale M1 "autoveicoli per trasporto di persone" è ora legittimo e non più sanzionabile ai sensi dell'articolo 82 commi 8 e 10 del C.d.S., il trasporto di cose, purché nel rispetto delle modalità di cui **all'articolo 164 del C.d.S.**

## Art. 164.

### Sistemazione del carico sui veicoli

**1.** Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.

**2.** Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.

**3.** Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.

**4.** Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.

**5.** È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.

**6.** Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.

**7.** Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.

**8.** Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

**9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico** secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è **fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.** I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

***Normale caricare una bara così ?***